## Dichiarazione personale cumulativa per precedenza legge 104/92

II/la sottoscritto/a				_nat _	a		(	)
II					•	indeterminato	•	
con la qualifica di ai sensi del D.P.R. del 28 dicembra sulla mobilità del personale docent previste dalla legge in caso di dichi	re 2000 n. e e A.T.A.	445, e	successive	e mod	difiche e i	ntegrazioni e ai s	sensi dell'C	, D.M.
Di aver diritto all'esclusione dalla gi (Bar	aduatoria (	d'istitu	HIARA to per l'indiv pilare le sezion				ı quanto:	
[ ] il/la sottoscritto/a si trova ne superiore ai 2/3 pari al%, o								
[ ] il/la sottoscritto/a si trova nelle in situazione di gravità), come da a								
[ ] il/la sottoscritto/a presta assi ricoverato/a a tempo pieno presso				uativo	globale	e permanente,	in quanto	non
Sig./rail	sta	ıto ci	vile			,	residente	in
del/della quale è stata presentat condizioni di cui all'art.33, comma s	•						trovarsi n	ıelle
[ ] figlio/a anche adottivo					•	genitore (2)		
II/la sottoscritto/a dichiara, inoltre,	che:							
[ ] di usufruire per l'intero a.sdel congedo di cui all'art.42 comma			e giorni di p	erme	sso previs	sti dall'art.33 com	ıma 3 L.10	)4 o
[ ] di essere fratello / sorella convi disabile in situazione di gravità, in o occuparsi del figlio perché totalme presente dichiarazione;	quanto i ge	enitori d	dello stesso					
II/La sottoscritto/a si impegna inoli antecedente il termine ultimo di cor	tre a comu municazior	unicare ne al C	e tempestiva ED, ogni va	ameni riazio	te, e com ne dell'att	unque non oltre uale situazione.	il 10° gior	'no
Data					Firma	dell'interessato		

(1) La precedenza per handicap personale (L. 104/92 art. 21 o art. 33 comma 6) opera in tutte le fasi della mobilità. Fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza.

(2) Il personale appartenente ad una delle predette categorie (assistenza a familiare ai sensi della L. 104/92 art. 33 commi 5 o 7), beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune o ambito viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili.

L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, o qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza.

La mancata indicazione del comune o distretto o ambito territoriale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.

Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.